

STATUTO
"Fondazione Theodora Ente del Terzo Settore"

Art. 1 Denominazione

È costituita la fondazione denominata:

"Fondazione Theodora Ente del Terzo Settore"

per brevità anche **"Fondazione Theodora ETS"** (di seguito la **"Fondazione"**).

La Fondazione deve operare nel rispetto dei valori e delle Linee Guida del Fondatore **"Foundation THEODORA"** con sede in 6 bis, Chemin du Bief 1027 LONAY (Confederazione Elvetica, nel seguito il **"Fondatore"**), che concede l'utilizzo del nome, logo e del marchio di sua proprietà.

Di tale denominazione, comprensiva della locuzione **"Ente del Terzo Settore"** o dell'acronimo **"ETS"** farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Scopo e attività

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 successivamente indicate.

In particolare, la Fondazione ha per scopo di portare supporto psicologico e sollievo morale ai bambini ricoverati in strutture ospedaliere e socio sanitarie specializzate e alle loro famiglie.

Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e u) del D.Lgs 117/2017:

- offre supporto emotivo, ascolto ed evasione ai bambini ricoverati in ospedale con le speciali visite dei suoi Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in reparti pediatrici di alta complessità;
- fornisce ai bambini ricoverati in ospedale e ai loro familiari supporto umano ed emotivo per affrontare più serenamente la terapia e la cura;

La Fondazione offre il proprio servizio gratuitamente presso le strutture ospitanti, in sinergia con il personale ospedaliero, nell'ambito di un processo di cura integrato del piccolo paziente.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere la propria attività in ambito nazionale e anche internazionale in relazione a progetti previamente condivisi e realizzati in integrale collaborazione con il Fondatore.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 Patrimonio e mezzi di finanziamento

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 Sede

La sede della Fondazione è in Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, succursali ed uffici in genere anche di natura amministrativa.

Art. 5 Organi

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- l'Organo di Controllo

Ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione, a cui non saranno corrisposti compensi individuali, possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (di seguito “Consiglio”) composto da tre a nove componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le modalità di seguito indicate:

- un componente nominato dal Fondatore;
- gli altri componenti nominati dal Consiglio in scadenza, previa determinazione del numero complessivo dei componenti, effettuando la scelta tra una rosa di nominativi che sarà sottoposta al Consiglio dal Fondatore.

I componenti del Consiglio restano in carica tre esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere rinominati.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può invitare soggetti esterni al Consiglio a partecipare alle riunioni con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si potrà procedere alla cooptazione di un nuovo componente in sostituzione del/i Consigliere/i decaduto/i; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengono necessario. La convocazione delle riunioni del Consiglio è disposta dal Presidente mediante invito scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo (fisico o virtuale) e dell'ora della riunione, spedito anche via fax, o per posta elettronica, ai Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il segretario della riunione è nominato di volta in volta dal Presidente in sede di apertura di riunione del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal sostituto designato ai sensi dell'articolo 9.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni e poteri

Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, In particolare provvede a:

- nominare al proprio interno il Presidente;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto ed in accordo con le linee guida del Fondatore;
- deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- approvare il bilancio preventivo, consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- nominare l'Organo di Controllo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- nominare eventualmente, su proposta del Presidente ai sensi dell'art. 10, il Direttore Generale scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata, compenso e natura dell'incarico, a norma di legge;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi dell'art. 14;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 15;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio potrà conferire, con propria deliberazione, eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia a singoli componenti del Consiglio.

Il Consiglio, con propria deliberazione, può istituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due o più Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni, limiti di spesa.

Sia il Consiglio di Amministrazione sia il Comitato Esecutivo, se nominato, sono tenuti ad agire nel pieno rispetto delle Linee guida del Fondatore che, in caso di

inosservanza delle citate Linee guida, può revocare l'uso del nome, del marchio e del logo di sua proprietà.

Il Consiglio cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è investito della legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato, o il più anziano di età dei componenti del Consiglio che ne fa le veci.

La sottoscrizione del Vice Presidente, se nominato, o del Consigliere Anziano attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 10 Direttore Generale

Il Direttore Generale, estraneo al Consiglio, può essere nominato dal Consiglio stesso, che ne determina la remunerazione nei limiti indicati dall'art. 5 del presente statuto, su proposta del Presidente ed è scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Direttore Generale, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore Generale è il responsabile organizzativo ed operativo della Fondazione, collabora con il Presidente e con il Consiglio ai fini del buon andamento complessivo della Fondazione e della sua attività.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa e funzionale della Fondazione, nonché alla programmazione, promozione e realizzazione delle singole iniziative, potendo assumere la direzione di dipartimenti;
- dà esecuzione nelle materie di propria competenza alle deliberazioni del Consiglio ed agli atti del Presidente.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Art. 11 Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio e, su decisione di quest'ultimo in sede di nomina, è composto, alternativamente, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 12 Operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 13 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio con la presenza di almeno i tre quarti dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni di cui al paragrafo precedente sono adottate dal Consiglio con la presenza di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.